

RIASSUNTO DI DIRITTO ECCLESIASTICO

LEZIONE I

IL DIRITTO ECCLESIASTICO

Il diritto ecclesiastico nasce come branca del diritto pubblico, volto alla regolamentazione del fenomeno religioso. Come settore dell'ordinamento giuridico esso nasce nell'ottocento, con la duplice esigenza di tutelare il sentimento religioso individuale e di ridurre, nel contempo, il peso esercitato all'interno del paese dal potere della chiesa cattolica. Ma le vicende storiche conseguenti alla crisi del dopoguerra, portarono ad un'alleanza tra potere politico e chiesa cattolica, alleanza suggellata dai patti lateranensi del 1929.

Invece, nel secondo dopoguerra, la costituzione italiana del 1948, accoglie il principio del pluralismo religioso e della laicità dello stato. Solo negli anni 80, con la sottoscrizione dell'accordo di villa madama del 1984, si verifica una reale attuazione dei principi del pluralismo religioso e dell'uguaglianza tra le fedi e le confessioni religiose, sanciti nella costituzione.

Le norme del diritto ecclesiastico hanno i caratteri della tipicità e dell'identità: esse tutelano, giuridicamente i diritti individuali e collettivi di libertà religiosa nel rispetto della laicità dello stato e nell'ambito dei principi della costituzione.

L'unione europea è priva di qualsiasi politica ecclesiastica. Pertanto, la tutela internazionale dei diritti religiosi conserva natura di protezione e individuale e collettiva.

Il rapporto tra stato e chiese può essere analizzato sotto un profilo verticale, quando la comunità religiosa d'origine assume i tratti di ordinamento giuridico, dotato di una gerarchia di governo che diviene rappresentativa dei suoi interessi. I rapporti tra stato e chiesa hanno anche una dimensione orizzontale che si concretizza a livello individuale.

LA LIBERTA' RELIGIOSA

L'articolo 19 della costituzione afferma che tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. La libertà religiosa si esplica in tre diversi aspetti: libertà di culto, libertà di religione, libertà di culti. La libertà di culto consiste nella libertà individuale di esternare e professare liberamente il proprio credo religioso, in forma sia pubblica che privata. La libertà di religione, invece, consiste nella libertà concessa ad ogni individuo di scegliersi un determinato credo religioso e di aderire ad esso. La libertà di culto è sancita dal primo comma dell'articolo 8 della costituzione il quale recita che le confessioni religiose son egualmente libere davanti alla legge. Tale principio si concilia con quello di libertà religiosa, ma la tempo stesso se ne differenzia. Infatti nella nostra costituzione, all'articolo 3, viene affermata in materia religiosa a) un'uguaglianza in senso assoluto, che si riferisce agli individui; b) un'uguaglianza in senso relativo che si riferisce invece alle confessioni religiose.

LA LAICITA' DELLO STATO

La laicità può essere intesa come assoluta indipendenza e autonomia nei confronti della chiesa cattolica o di altra confessione religiosa. In una seconda accezione per laicità si intende l'indipendenza di un soggetto e di una collettività da condizionamenti di tipo religioso. Nel campo giuridico il concetto di laicità si sostanzia nell'obbligo di neutralità inteso come distinzione e autonomia dello stato rispetto alle fedi e nel riconoscimento dei diritti di libertà dei cittadini, ma anche alle pretese di riconoscimento pubblico delle religioni. La molteplicità di accezioni del termine laicità è legata all'assenza di una norma costituzionale che lo definisca specificamente.

LE FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO

Nel diritto ecclesiastico il sistema delle fonti del diritto può essere suddiviso in : a) fonti di provenienza unilaterale statale, sono le norme che lo stato emana quando ritiene opportuno che un

determinato aspetto del fenomeno religioso venga disciplinato. Tali norme possono essere distinte in : fonti costituzionali, fonti ordinarie generali, fonti ordinarie speciali; b) fonti di provenienza unilaterale confessionale, sono le norme promananti da ordinamenti giuridici esterni all'apparato statale, cui però lo stato riconosce efficacia giuridica al suo interno; c) fonti di provenienza bilaterale, sono norme di fonte pattizia, che trovano il fondamento in accordi bilaterali.

L'articolo 7 della costituzione dispone che lo stato e la chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Le modificazioni dei patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

I patti lateranensi constatavano di tre distinti elementi:

- a) Il trattato che risolveva la questione dello stato territoriale della chiesa riconoscendo la sovranità del pontefice sullo stato della città del vaticano.
- b) Il concordato che regolava i rapporti tra lo stato e la chiesa in Italia.
- c) La convenzione finanziaria.

Il concordato del 1929 ha: riconosciuto la religione cattolica quale religione di stato, ha previsto un particolare regime di favore, finanziario e fiscale per gli enti ecclesiastici, il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio religioso e riserva ai tribunali ecclesiastici delle cause relative.

Il concordato del 1929 è stato sostituito da un nuovo accordo di revisione tra lo stato italiano e la santa sede, stipulato il 18 febbraio 1984. In questo nuovo accordo si esplicano i seguenti principi informativi:

- a) Neutralità dello stato in materia religiosa. La religione cattolica non è più riconosciuta come religione di stato, affermandosi la laicità dello stato.
- b) La completa autonomia dell'organizzazione ecclesiastica.
- c) Abrogazione dei privilegi per gli enti ecclesiastici.

- d) Disciplina del matrimonio cattolico. Il matrimonio non è più considerato sacramento indissolubile. Lo stato si limita a riconoscere effetti civili al matrimonio contratto secondo il rito canonico.
- e) Istruzione religiosa. L'insegnamento della religione cattolica continua ad essere assicurato in tutte le scuole, tranne le università.

LEZIONE II

L'ORDINAMENTO DELLO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO

Lo stato della città del vaticano è stato creato dall'articolo 3 del trattato dei patti lateranensi del 1929. Esso è il territorio sul quale, in base al suddetto trattato, la Santa sede esercita un potere sovrano. Allo stesso è riconosciuta la natura di stato vero e proprio. Sono soggette alla sovranità della santa sede tutte le persone aventi stabile residenza nella città del vaticano. Il Pontefice è dichiarato sovrano della città del vaticano. Dal punto di vista strutturale, la città del vaticano è:

- a) una monarchia, che vede a capo il sommo pontefice.
- B)Elettiva, poiché il pontefice è eletto dal collegio dei cardinali .
- c) assoluta, poiché il pontefice ha pienezza di poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.

L'ordinamento dello stato della città del vaticano è disciplinato da sei leggi emanate da Papa Pio XI.

La potestà legislativa nella chiesa è la potestà di proporre in modo vincolante, attraverso norme generali, ciò che è necessario o utile per conseguire il fine della chiesa.

Il potere legislativo, quando non è esercitato direttamente dal Papa, viene da questi delegato al governatore dello stato.

Sono fonti del diritto dello stato della città del vaticano:

- Il codice di diritto canonico
- Le costituzioni apostoliche
- Le leggi emanate dal Sommo pontefice
- I regolamenti emessi in materia amministrativa dalle autorità competenti.

La potestà esecutiva o amministrativa è la potestà che promuove il bene pubblico.

Il potere esecutivo viene esercitato dal governatore dello stato, nominato e revocato dal pontefice

La funzione giurisdizionale consiste nell'attività svolta dall'autorità pubblica per mezzo di organi indipendenti ed imparziali, diretta a garantire l'attuazione in concreto del diritto oggettivo e a dirimere le questioni relative a casi di diritto controversi che sono portati innanzi ai tribunali ecclesiastici.

Il potere giudiziario viene esercitato, in nome del pontefice, da una serie di organi. Essi sono: il giudice unico, avente competenza in materia civile e penale per le cause di minore importanza; il tribunale di prima istanza, organo collegiale con competenza di primo grado nella materie che non sono di competenza del giudice unico e di secondo grado per l'impugnazione dei provvedimenti del giudice unico; la corte d'appello; la corte di cassazione.

Il papa provvede alla nomina e alla revoca dei giudici.

In materia penale, a richiesta della santa sede, l'Italia provvederà a giudicare, secondo il diritto interno italiano, coloro che abbiano commesso reati nel territorio della città del vaticano.

Lo stato della città del vaticano deve essere considerato in ambito internazionale uno stato riconosciuto. Tale riconoscimento è stato diretto ed esplicito da parte dell'Italia. Esiste una doppia personalità della città del vaticano e della santa sede nella sfera del diritto internazionale, in quest'ultima godeva già di una personalità riconosciuta anteriormente agli accordi, essendo organo della chiesa cattolica. Infine si tratta di uno stato neutralizzato. Esso si trova in quella condizione

giuridica permanente per la quale ha il diritto di non essere offeso da operazioni belliche di altri stati ed il dovere di non porne in essere.

L'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLA CHIESA

Dal punto di vista territoriale la chiesa cattolica è organizzata in diocesi, a loro volta ripartite in parrocchie, le diocesi sono riunite in province e regioni ecclesiastiche ed ogni nazione esiste, poi, una conferenza episcopale.

Gli organi della diocesi sono:

1. Il vescovo, che ne è capo ed è nominato dal papa.
2. La curia diocesana, formata dai soggetti che collaborano con il vescovo nella sua funzione.
3. Il capitolo dei canonici.

La parrocchia è la cellula base dell'organizzazione della chiesa, con la funzione di provvedere direttamente alla cura pastorale dei fedeli. A capo della parrocchia vi è il parroco.

Infine vi è l'ordinario militare per l'Italia, con dignità di vescovo, dal quale dipendono i cappellani militari incaricati di garantire l'assistenza spirituale alle forze armate.

LA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

La conferenza episcopale italiana che riunisce tutti i vescovi italiani e svolge un importantissimo ruolo nell'attuazione del concordato. La CEI è una persona giuridica di diritto pubblico, con sede a Roma. La CEI è suddivisa in conferenze episcopali regionali.

La CEI agli effetti del diritto dello stato, è legittimata a compiere numerosi atti giuridicamente rilevanti. I principali compiti della CEI sono:

- Studiare i problemi che interessano la vita della chiesa in Italia;
- Fornire orientamenti in campo dottrinale e pastorale;

- Mantenere rapporti con le autorità dello stato italiano;
- Determinare la remunerazione complessiva necessaria ad assicurare il congruo e dignitoso sostentamento del clero.

La provvista degli uffici ecclesiastici

L'articolo 19 dei patti lateranensi stabiliva che prima di procedere alla nomina di un vescovo o di un arcivescovo la santa sede comunicasse al governo italiano il nome della persona prescelta, per assicurarsi che il medesimo non abbia ragioni di carattere politico da sollevare contro la nomina, sottoponendo in tal modo la nomina del vescovo ad approvazione statale.

Ma in seguito all'accordo del 1984, l'ingerenza dello stato italiano nella provvista degli uffici ecclesiastici è venuta completamente a cadere.

Con la normativa del 1984 sono caduti anche i due unici casi in cui il conferimento di benefici ecclesiastici era rimasto di competenza dello stato italiano: le chiese palatine e il capitolo del Pantheon.

Sanzioni contro gli ufficiali ecclesiastici

Nell'esercizio delle funzioni inerenti all'ufficio di cui è titolare, l'ecclesiastico, per inosservanza delle norme generali e speciali poste dall'ordinamento statale, può incorrere in varie responsabilità penali e civili. All'ecclesiastico che violava i doveri d'ufficio potevano applicarsi una serie di sanzioni: l'allontanamento dal beneficio parrocchiale, la sostituzione dell'ecclesiastico nella rappresentanza dell'ente. Tale sistema sanzionatorio è venuto meno.

LEZIONE IV

LE PERSONE FISICHE NEL DIRITTO ECCLESIASTICO

Gli **ecclesiastici** sono coloro che svolgono particolari funzioni all'interno della chiesa. Essi nel loro insieme formano il clero cattolico.

La qualifica di ecclesiastico è più ampia di quella di ministro del culto, poiché la prima comprende non solo i sacerdoti, i chierici ordinati, ma anche coloro che abbiano ricevuto il diaconato.

La condizione di ecclesiastico conferisce un particolare status che comporta esenzioni, incapacità, capacità speciali, capacità comuni.

Gli ecclesiastici sono soggetti, come cittadini italiani, alla giurisdizione penale. La qualità di ministro del culto non è irrilevante ai fini penalistici. Infatti se il ministro del culto è soggetto attivo del reato, tale qualità rileva come circostanza aggravante del reato. Se il ministro del culto è soggetto passivo del reato, tale qualità rileva come circostanza aggravante del reato.

La condizione giuridica dei religiosi

I religiosi sono una particolare categoria di appartenenti alla chiesa cattolica. Ma da questo non può desumersi che essi siano equiparati agli ecclesiastici.

I voti pronunciati all'ingresso di un ordine religioso non sono riconosciuti dal nostro ordinamento e sono, quindi, giuridicamente irrilevanti.

L'articolo 23 2° comma del trattato del Laterano dispone che le sentenze e gli altri provvedimenti in materia spirituale o disciplinare emanati ad autorità ecclesiastiche circa persone ecclesiastiche e religiose ed ufficialmente comunicati alle autorità civili, avranno efficacia giuridica anche a tutti gli effetti civili, in Italia.

LEZIONE V

GLI ENTI ECCLESIASTICI

La materia degli enti ecclesiastici è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- Articolo 20 della costituzione;
- Art. 7, n. 1 e 2 del nuovo concordato;

- Legge n. 225/1985 sulla disciplina degli enti e beni ecclesiastici;
- Il D.P.R. n. 33/1987 contenente il decreto di attuazione della legge suddetta.

L'articolo 20 della Costituzione è la norma fondamentale in materia.

Lo stato si impegna a riconoscere, su domanda dell'autorità ecclesiastica, la personalità giuridica degli enti ecclesiastici con sedi in Italia, aventi fine di religione o di culto, che siano eretti o approvati secondo le norme di diritto canonico.

Per dare una definizione di ente ecclesiastico la dottrina maggioritaria utilizza un criterio finalistico, secondo il quale un ente è ecclesiastico, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto civile, se è stato costituito o approvato dall'autorità ecclesiastica e se abbia in modo essenziale un fine di religione o di culto. Altra parte della dottrina utilizza, invece, il criterio genetico, il quale considera ecclesiastici gli enti che siano sorti in base ad un provvedimento della Chiesa, in quanto inerenti al suo funzionamento, siano essi associazioni di persone o di cose, purché vengano regolati dal diritto canonico.

Non tutti gli enti che fanno parte della chiesa ottengono il riconoscimento, in questo caso si parla di enti ecclesiastici di fatto.

Nel nostro ordinamento la personalità giuridica degli enti è riconosciuta in tre modi diversi: o per legge; o perché l'ente sia stato costituito secondo uno schema previsto dalla legge; o di volta in volta con apposito provvedimento prefettizio di iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Per il riconoscimento degli enti della Chiesa Cattolica, è necessario che ricorrano i seguenti requisiti:

- a) Il primo requisito di carattere soggettivo è il **riconoscimento canonico**: possono essere riconosciuti solo gli enti approvati dall'autorità ecclesiastica;

- b) Il secondo requisito, anch'esso di carattere soggettivo, è che l'autorità abbia dato il proprio assenso a che l'ente faccia istanza per ottenere la personalità giuridica civile;
- c) Il terzo requisito di carattere oggettivo è che **abbiano sede in Italia;**
- d) Il quarto requisito, anch'esso di carattere oggettivo è che **abbiano un fine religioso o di culto.**

Per gli istituti religiosi di diritto diocesano, le chiese aperte al culto e le fondazioni di culto, è richiesto l'ulteriore requisito della **sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei propri fini.**

Inoltre per le fondazioni di culto si richiede **la necessità ed evidente utilità dell'ente.**

Il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici da parte dello Stato si articola in diverse fasi:

- 1) **Istanza del rappresentante dell'ente;**
- 2) **Accertamenti della pubblica amministrazione:** la domanda va presentata presso la prefettura del luogo in cui ha sede l'ente;
- 3) **Provvedimento di riconoscimento,** emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell'interno;
- 4) **Iscrizione nel registro delle persone giuridiche.**

Con la conclusione del procedimento, l'ente ecclesiastico acquista la personalità giuridica agli effetti civili.

Le modificazioni a cui possono andare incontro gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, devono avvenire attraverso un procedimento uguale a quello previsto per l'attribuzione della personalità giuridica.

Nel caso in cui un ente subisca delle trasformazioni, queste per essere giuridicamente rilevanti, devono ottenere il riconoscimento e devono essere tali che l'ente non perda uno dei requisiti prescritti dalla legge per l'acquisto della personalità giuridica.

L'ente ecclesiastico può estinguersi, ai soli fini canonici, naturalmente, quando abbia cessato di agire per lo spazio di cento anni. Invece l'ente, civilmente riconosciuto, cessa di esistere, agli effetti della legge dello stato, o con un provvedimento di soppressione da parte della competente autorità ecclesiastica, o quando sia revocato il riconoscimento civile.

I singoli enti ecclesiastici

Tra i vari tipi di enti distinguiamo:

enti centrali: ad essi è stata attribuita personalità giuridica già con il concordato del 1929. Tra essi citiamo:

- **la Santa sede**
- **Le congregazioni e il collegio dei cardinali;**
- **I tribunali ecclesiastici.**

Enti locali: capitoli, seminari.

Seguono:

- **Diocesi**
- **Parrocchie**
- **Chiese**
- **Fabbricerie**
- **Santuari**
- **Associazioni religiose**
- **Associazioni di fedeli**

- **Fondazioni di culto**
- **Confraternite**
- **Istituti per il sostentamento del clero.**

LEZIONE VI

IL PATRIMONIO ECCLESIASTICO

Il patrimonio ecclesiastico è l'insieme di tutti i beni mobili e immobili che l'ordinamento statale riconosce come sottoposti al potere dell'autorità ecclesiastica, anche qualora questi siano di proprietà di terzi, per il raggiungimento dei propri fini.

I beni facenti parte del patrimonio ecclesiastico possono essere distinti in:

- **Beni sacri:** sono direttamente destinati al culto;
- **Beni temporali:** beni non destinati direttamente al culto, ma utilizzati dalla Chiesa per soddisfare le sue necessità materiali.

I comuni hanno l'onere di contribuire alla manutenzione delle chiese. Le chiese possono poi essere oggetto di dichiarazione di monumentalità, che comporta per i proprietari particolari obblighi di manutenzione.

La requisizione, l'occupazione, l'espropriazione per pubblica utilità o la demolizione di chiese non possono aver luogo se non per gravi ragioni, di interesse generale e , previo accordo con la competente autorità ecclesiastica.

Le fonti da cui derivano i beni patrimoniali della Chiesa sono dette entrate ecclesiastiche. Esse si dividono in:

- 1) **Entrate di diritto pubblico:** spettano agli enti ecclesiastici in quanto tali per l'esercizio delle proprie funzioni.

- 2) **Entrate di diritto privato:** sono quelle che gli enti ecclesiastici percepiscono come ordinari soggetti di diritto privato.

Altra distinzione è quella tra: entrate interne, che provengono dagli stessi beni ecclesiastici, e entrate esterne, che provengono da altri beni.

Le entrate di diritto pubblico possono essere divise in:

- a) **Imposte ecclesiastiche**
- b) **Tasse ecclesiastiche**
- c) **Erogazioni dello stato a favore della Chiesa.**

La chiesa conserva un potere impositivo nei confronti degli enti ecclesiastici ad essa subordinati. In particolare il codice di diritto canonico prevede due imposte:

- **Il cattedratico:** il vescovo ha il diritto di imporre alle persone giuridiche al suo governo un contributo per far fronte alle necessità della sua diocesi.
- **Il seminaristico:** il Vescovo può imporre alle persone giuridiche soggette alla sua autorità un contributo per la gestione del seminario.

Lo stato riconosce alla Chiesa il diritto di esigere il pagamento di tasse come corrispettivo di servizi resi all'obbligo dall'ufficio ecclesiastico.

Le tasse ecclesiastiche sono:

- 1) **I proventi casuali**, cioè le somme percepite in occasione dell'amministrazione dei sacramenti.
- 2) **Le spese di giudizio** davanti ai tribunali ecclesiastici.
- 3) **Le tasse per atti di volontaria giurisdizione**, quali indulte, dispense.

Lo stato a sempre contribuito alle esigenze della Chiesa. Ad esempio una parte dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione della Chiesa cattolica.

Le entrate di diritto privato del patrimonio ecclesiastico comprendono:

- a) **Le oblazioni dei fedeli:** sono le offerte che i fedeli versano spontaneamente alla chiesa;
- b) **Le disposizioni per l'anima:** sono le disposizioni testamentarie con cui un soggetto dispone un lascito a favore di enti ecclesiastici per ottenere in cambio la celebrazione di messe in suffragio;
- c) **I legati pii e le fondazioni di culto** si tratta di lasciti di beni temporali a favore della chiesa;
- d) **I redditi patrimoniali e le prestazioni terratiche:** sono le rendite che gli enti ecclesiastici ricavano dai loro beni grazie a i frutti naturali o civili.

L'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. Gli acquisti di questi enti sono però soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche. La gestione ordinaria e straordinaria dei beni appartenenti a qualsiasi istituto ecclesiastico ed associazione religiosa ha luogo sotto la vigilanza ed il controllo delle competenti autorità della chiesa, escluso ogni intervento da parte dello Stato italiano.

LEZIONE VII

IL MATRIMONIO CON EFFETTI CIVILI

Sino al concordato del 1929, l'unica forma di matrimonio valida per l'ordinamento giuridico statale era quella del matrimonio civile. Il matrimonio canonico era irrilevante per l'ordinamento giuridico italiano.

Con il concordato del 1929, il matrimonio canonico divenne rilevante anche agli effetti civili, purché fosse trascritto nei registri dello Stato civile. Inoltre la cause di nullità del vincolo e le dispense dai matrimonio rati e non consumati erano riservate alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici, le cui sentenze erano rilevanti nel diritto dello stato. Però, venne mantenuto in vita il matrimonio civile.

Al fine di consentire l'unificazione dei due riti, le pubblicazioni del matrimonio, dovevano essere effettuate sia in chiesa che nella casa comunale. Inoltre il parroco subito dopo la celebrazione del matrimonio era tenuto a spiegare ai coniugi gli effetti civili del matrimonio con la lettura degli articoli del codice civile, riguardanti i diritti e doveri dei coniugi.

Il matrimonio in seguito alla revisione del concordato

Dopo una lunga trattativa, visti, ormai, i rapporti conflittuali tra l'ordinamento civile e quello canonico, a proposito di matrimonio, si arriva alla revisione del concordato del 1929, attraverso l'accordo di Villa Madama del 1984.

Secondo l'articolo 8 comma 1 dell'accordo di Villa Madama, sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme di diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale. La trascrizione può essere tempestiva o tardiva, quella tardiva può essere richiesta solo dai coniugi.

Viene abbandonato il principio di riserva di giurisdizione, per cui le parti sono libere di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio o attraverso la procedura concordataria o attraverso la procedura prevista dalla legge sul divorzio. Le sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici sono dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della Corte d'appello competente.

L'ordinamento giuridico ha stabilito, al fine di riconoscere effetti civili al matrimonio concordatario al suo interno, il compimento di una serie di adempimenti , precedenti e susseguenti alla celebrazione del matrimonio stesso, che possono essere riassunti in 4 fasi:

- 1) **Pubblicazioni civili:** la celebrazione del matrimonio è quindi preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale, l'atto di pubblicazione del matrimonio deve restare affisso alla porta della casa comunale per 8 giorni. Lo scopo della pubblicazione è quello di rendere manifesto che sta per celebrarsi un matrimonio, affinché chi è a conoscenza di un qualunque impedimento possa renderlo noto;
- 2) **Eventuali opposizioni:** possono fare opposizione al matrimonio: i genitori, il tutore o il curatore, i parenti del precedente marito, il pubblico ministero. Se non vengono proposte opposizioni alla pubblicazione, l'ufficiale dello stato civile rilascia il nulla osta per la celebrazione del matrimonio;
- 3) **Celebrazione del matrimonio:** avviene secondo quanto previsto dal diritto canonico. Subito dopo la celebrazione del matrimonio, il parroco darà lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi e redigerà l'atto di matrimonio, in doppio originale, uno viene trasmesso all'ufficiale dello stato civile, con la richiesta di trascrizione;
- 4) **Trascrizione:** è l'atto giuridico per mezzo del quale il matrimonio canonico produce effetti civili nel nostro ordinamento , si tratta di un accertamento di tipo costitutivo;

Sono **impedimenti alla trascrizione:**

1. Il precedente matrimonio avente effetti civili contratto fra le parti;
2. Il precedente matrimonio avente effetti civili di una delle parti con altra persona;
3. L'interdizione per infermità di mente di una delle parti;
4. L'affinità in linea retta;
5. L'adozione speciale.

Il matrimonio davanti ai ministri delle confessioni acattoliche

Si è consentito, con la legge 1159 del 1929, ai seguaci delle confessioni acattoliche di celebrare, con l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge statale, il matrimonio davanti ai ministri dei rispettivi culti ammessi nello stato italiano. L'atto di matrimonio compilato dal ministro del culto viene trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ne cura la trascrizione. Mancano però norme specifiche per la trascrizione tardiva dei matrimoni acattolici.

Il matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti acattolici ammessi è impugnabile, oltre che per le cause di nullità o annullamento previste dal codice civile, anche per i vizi propri della speciale forma di celebrazione: mancata approvazione governativa del ministro del culto, ministro del culto operante fuori sede.

LEZIONE VIII

LA GIURISDIZIONE ECCLESIASTICA MATRIMONIALE

Per quanto riguarda le decisioni sui matrimoni concordatari, vi è sempre stato un conflitto di principio tra giurisdizione ecclesiastica e giurisdizione statale, dovuto alla differenza di fondo nella concezione del matrimonio. La Chiesa cattolica, infatti, considera il matrimonio sacramento indissolubile; lo stato italiano, invece, considera l'unione coniugale un contratto bilaterale tra coniugi.

Nell'ordinamento canonico vige il principio secondo il quale solo il giudice ecclesiastico ha giurisdizione sul vincolo matrimoniale e può dichiararne la nullità. Inoltre, solo il Pontefice può dichiarare lo scioglimento del matrimonio rato e non consumato.

L'art. 34 del concordato del 1929, si era ispirato a tale principio, riconoscendo una riserva esclusiva di giurisdizione in materia matrimoniale a favore dell'autorità ecclesiastica.

Negli anni 70, la corte costituzionale ha stabilito definitivamente il principio che la Corte d'appello non può limitarsi ad un esame di regolarità formale della sentenza ecclesiastica, ma deve accertare che la sentenza non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.

Infine, l'accordo di revisione del concordato, del 18 febbraio 1984, ha rappresentato la fine della riserva di giurisdizione ecclesiastica in materia di nullità del matrimonio canonico con effetti civili.

Il processo matrimoniale canonico avviene secondo le disposizioni del diritto canonico. Il procedimento in corso davanti all'autorità ecclesiastica può avere ripercussioni nell'ordinamento civile in due soli casi:

1. Qualora la sentenza ecclesiastica debba formare pregiudiziale di lata controversia civile, penale, amministrativa.
2. Quando, in pendenza del giudizio di nullità innanzi ai tribunali ecclesiastici, venga richiesta al tribunale civile la pronuncia di separazione temporanea dei coniugi.

I provvedimenti dell'autorità ecclesiastica in tema di nullità matrimoniale, sono destinati a produrre effetti civili nel nostro ordinamento. Le sentenze di nullità matrimoniale devono essere munite del decreto di esecutività della Segnatura apostolica.

I tre requisiti dei provvedimenti ecclesiastici sono:

1. La sentenza deve essere stata pronunciata dal giudice competente;
2. Le parti devono ricevere la citazione;
3. Le parti devono aver avuto rappresentanza nel processo.

Per produrre effetti nell'ordinamento italiano le sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio, devono essere riconosciute attraverso un procedimento di deliberazione da svolgersi davanti alla corte d'appello. Il procedimento ha inizio su richiesta di parte.

La dispensa del matrimonio rato e non consumato

Il matrimonio rato e non consumato può, per una giusta causa, sciolto dal Sommo pontefice, su richiesta di entrambe le parti o di una delle due, se l'altra fosse contraria.

LEZIONE IX

LE CONFESIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA

Mentre l'articolo 8 comma 1 della costituzione, prevedendo l'uguale libertà di tutte le confessioni religiose innanzi alla legge, si riferisce a tutti i culti, compreso quelli non cattolici, i commi seguenti si indirizzano solo alle confessioni diverse da quella cattolica. Viene infatti riconosciuta a tutte le confessioni acattoliche la possibilità di organizzarsi autonomamente secondo un proprio statuto, nel rispetto dell'ordine pubblico e del buon costume.

I rapporti tra lo stato italiano e le confessioni religiose diverse dalla cattolica siano regolati per legge statale e che tale legge sia emanata sulla base di intese stipulate dal governo con le rappresentanze delle confessioni.

La libertà religiosa è considerata come un diritto soggettivo dei singoli e dei gruppi sociali.

Tale libertà comporta tre diritti fondamentali:

- 1. Il diritto di manifestare liberamente la propria fede**, in forma individuale o associata;
- 2. Il diritto di fare propaganda in materia religiosa;**
- 3. Il diritto all'esercizio privato e pubblico del culto**, con il solo limite rappresentato dalla contrarietà di tali riti al buon costume.

In base alla legge italiana, sono **ministri del culto** tutti coloro che nell'ambito di una qualunque confessione religiosa, posseggono una potestà di magistero sui fedeli.

Bisogna distinguere tra ministri del culto appartenenti alle confessioni religiose acattoliche che hanno stipulato intese con lo stato, e ministri del culto appartenenti alle confessioni religiose

acattoliche che non hanno stipulato intese con lo stato. Per quanto riguarda i primi, rivestono la qualifica di ministri del culto quelli nominati dalle rispettive confessioni religiose, senza alcuna ingerenza da parte dello stato italiano. Per quanto riguarda i secondi, la nomina da parte della confessione di appartenenza, non è sufficiente, occorre anche un decreto di approvazione da parte del ministero dell'interno.

Anche le confessioni religiose diverse dalla cattolica possono istituire **enti con finalità di culto**. La disciplina prevista per tali enti appare diversa a seconda che tali enti facciano parte di confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo stato ed enti derivanti da tutte le altre confessioni acattoliche.

Il trattamento riservato ai primi risulta sicuramente più favorevole, sia sotto il profilo del riconoscimento della personalità giuridica, che sotto il profilo dei controlli legati alla loro attività.

Il matrimonio celebrato innanzi a ministri di culto cattolici che non hanno stipulato intese con lo stato italiano produce, dal giorno della celebrazione, a seguito della iscrizione nei registri dello stato civile, gli stessi effetti del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile, purché siano rispettate tutte le disposizioni della legge 1159 del 1929.

Per quanto riguarda i matrimoni celebrati innanzi ai ministri di culto appartenenti alle confessioni acattoliche che hanno stipulato le intese di cui all'articolo 8 3° della costituzione, essi sono disciplinati dagli articoli 11 della legge 449/1984, e 18 della legge 516 del 1988. Tali matrimoni vengono riconosciuti purché trascritti nei registri dello stato civile.